



Banco BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM - Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano Tel. 02/77001 Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045/8675111 www.bancobpm.it Capitale Sociale al 15.4.2021: euro 7.100.000.000 int. vers. - ABI 05034 - Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969 - Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari - Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ove dovuta, Aut. Ag. delle Entrate Ufficio di Milano 5 - n. 3358 del 10/01/2017.

AGRATE BRIANZA, li 23/06/2023

Egr. Sig./Gentile Sig.ra/Spett.le  
AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI  
AGRATE BRIANZA  
VIA LECCO 11  
20864 AGRATE BRIANZAMB

A Da



Banco BPM  
AGRATE BRIANZA  
VIA MARCO D'AGRATE, 68  
20864 AGRATE BRIANZAMB

## FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO AZIENDE FINANZIAMENTO N. 07181926

### Documento di Sintesi n° 1

Il presente documento di sintesi per espresso accordo tra le parti si considera parte integrante e sostanziale del modulo contrattuale a cui è unito quale frontespizio.

### CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Taeg è pari al 6,0146%.

Il tasso di interesse è determinato sulla base del seguente parametro di indicizzazione: quotazione dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 3 (tre) mesi base 360 - media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni per valuta rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffuse sui principali circuiti telematici, es. <http://it.euribor-rates.eu>, e pubblicate sulla stampa specializzata). Nel mese in corso si applica la media del mese solare precedente; il tasso d'interesse così determinatoviene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata. Il parametro di indicizzazione è attualmente pari a 3,3530% cui va aggiunto lo scarto (spread) di 1,9000 punti percentuali e pertanto il tasso di interesse è attualmente determinato nella misura del 5,2530% nominale convertibile in base alla periodicità di rimborso della rata.

- fisso per tutta la durata del Finanziamento;  
 variabile, in base alle variazioni del parametro di indicizzazione.

Il predetto parametro di indicizzazione verrà di seguito indicato, anche più brevemente, come 'Euribor'. Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI (attuale amministratore dell'Euribor) per la rilevazione del parametro di indicizzazione, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In caso di temporanea indisponibilità dell'Euribor verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto del parametro di indicizzazione.

L'Euribor non sarà più applicabile qualora EMMI, ovvero l'Autorità competente in quel momento, rilasciasse una dichiarazione pubblica di definitiva indisponibilità e/o non rappresentatività, nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/1011 e successivi emendamenti, a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione stessa.

In tali casi, ovvero, in generale, in caso di definitiva indisponibilità dell'Euribor, verrà applicato, in sostituzione, il parametro di indicizzazione 'ESTR Compounded Average Rate' a 1 mese, pubblicato dalla BCE sul proprio sito istituzionale (<https://www.ecb.europa.eu> ovvero il differente indirizzo che verterà tempo per tempo indicato da BCE) riferito al penultimo giorno lavorativo precedente la data di decorrenza della rata interessi prevista contrattualmente, aumentato dell'adeguamento (credit spread adjustment relativo all'indice cessato) calcolato con la metodologia ISDA in via definitiva e pubblicato attualmente sul sito Bloomberg, di seguito 'ESTR'.

L'ESTR verrà applicato dal periodo di rata interessi previsto contrattualmente, successivo alla data indicata nella suddetta dichiarazione.

In caso di aumento o diminuzione del parametro di indicizzazione tempo per tempo vigente, il tasso di interesse verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni, e conseguentemente varierà l'importo delle rate interessi.

In caso di indisponibilità dell'ESTR, la Banca si atterrà a quanto verrà disposto dalle autorità competenti.

Qualora l'Euribor rilevato come sopra (e in caso di sua mancata e/o impossibile futura rilevazione l'ESTR) assuma un valore negativo, lo stesso sarà convenzionalmente considerato pari a zero: per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti della Parte Mutuataria un tasso di interesse pari allo spread stabilito nelle condizioni economiche, fino a quando l'Euribor (e in caso di sua mancata e/o impossibile futura rilevazione l'ESTR) non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

Gli interessi di preammortamento, qualora dovuti, sono calcolati al tasso di interesse di cui sopra.

Gli interessi (sia di ammortamento che di preammortamento) saranno calcolati utilizzando i tassi nominali descritti rapportati al numero effettivo di

giorni trascorsi con divisore riferito a 360 giorni.

Il tasso di mora è pari al tasso applicato al Finanziamento in vigore alla scadenza della rata, con maggiorazione di ulteriori 2,0000 punti.

Le ulteriori condizioni economiche a Vs. carico sono:

- Spese di istruttoria da rimborsare con ritenuta sull'importo erogato Euro 5.000,00;
- Spese altro: POLIZZA ASSICURATIVA ACCESSORIA Euro 0,00;
- Spese gestione pratica: Euro 0,00;
- Spese incasso rata: Euro 2,75;
- Spese per invio comunicazioni in formato cartaceo: Euro 0,95;
- in formato elettronico: Euro 0,00;
  
- Spese per accolti, sostituzioni di garanzie, atti di dilazione, proroghe, nonché per atti integrativi di qualsiasi natura 1,00% sul debito residuo oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione, ecc.
  
- Spese per sospensione pagamento rate: Euro 0,00;
- Spese per avvisatura rata: Euro 1,25 (applicate solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito su un conto corrente acceso presso l'istituto erogante);
  
- Spese per richieste di certificazione/documenti legali, contabili, interessi: Euro 1,25;
  
- Per anticipata estinzione, totale o parziale:  

|                  |       |              |                 |
|------------------|-------|--------------|-----------------|
| compenso pari al | 1,00% | dell'importo | anticipatamente |
|                  |       | rimborso;    |                 |
  
- Spese per variazioni delle condizioni economiche, richieste dal cliente, non in conformità con le pattuizioni contrattuali Euro 50,00;
- Imposta sostitutiva riferita all'importo erogato: 0,25% (ove sia stata manifestata l'opzione per la sua applicazione - D.P.R. 601/73 e successive modifiche e integrazioni);
  
- Spese per Bolli postali e imposte diverse da quelle sopraindicate, in misura come da legge.

Le Parti prendono atto che, al momento della sottoscrizione del presente contratto, le condizioni economiche pattuite non possono essere superiori al tasso soglia previsto nel trimestre in corso per la specifica categoria di operazioni creditizie ai sensi della Legge 7 marzo 1996 n. 108, recante disposizioni in materia di usura.

Nell'eventualità in cui, per qualsiasi motivo, dall'applicazione delle condizioni economiche pattuite al momento della stipula del presente contratto, dovesse derivare un superamento del predetto tasso soglia, resta inteso tra le Parti che le dette condizioni economiche si intendono qui convenute, e conseguentemente applicate dalla Banca, in misura non superiore al tasso soglia riferito alla specifica categoria di operazione creditizia.

**PIANO DI AMMORTAMENTO**

| Piano di ammortamento | Importo della rata | Interesse da pagare per ciascuna rata | Spese rata Avvisatura Incasso | Altre spese/ Contributi | Capitale rimborsato per ciascuna rata | Capitale residuo dopo il pagamento di ciascuna rata |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 0001 30/06/2023       | 513,46             | 510,71                                | 0,00                          | 2,75                    | 0,00                                  | 500.000,00  |
| 0002 31/07/2023       | 9.569,39           | 2.261,71                              | 0,00                          | 2,75                    | 0,00                                  | 492.695,07  |
| 0003 31/08/2023       | 9.568,33           | 2.228,67                              | 0,00                          | 2,75                    | 0,00                                  | 485.358,16  |
| 0004 30/09/2023       | 9.496,43           | 2.124,66                              | 0,00                          | 2,75                    | 0,00                                  | 477.989,14  |
| 0005 31/10/2023       | 9.566,17           | 2.162,14                              | 0,00                          | 2,75                    | 0,00                                  | 470.587,86  |
| 0006 30/11/2023       | 9.496,43           | 2.060,00                              | 0,00                          | 2,75                    | 0,00                                  | 463.154,18  |
| 0007 31/12/2023       | 9.564,01           | 2.095,04                              | 0,00                          | 2,75                    | 0,00                                  | 455.687,96  |
| 0008 31/01/2024       | 9.562,93           | 2.061,27                              | 0,00                          | 2,75                    | 0,00                                  | 448.189,05  |
| 0009 29/02/2024       | 9.431,03           | 1.896,55                              | 0,00                          | 2,75                    | 0,00                                  | 440.657,32  |
| 0010 31/03/2024       | 9.560,73           | 1.993,28                              | 0,00                          | 2,75                    | 0,00                                  | 433.092,62  |
| 0011 30/04/2024       | 9.496,43           | 1.895,86                              | 0,00                          | 2,75                    | 0,00                                  | 425.494,80  |
| 0012 31/05/2024       | 9.558,52           | 1.924,69                              | 0,00                          | 2,75                    | 0,00                                  | 417.863,72  |
| 0013 30/06/2024       | 9.496,43           | 1.829,20                              | 0,00                          | 2,75                    | 0,00                                  | 410.199,24  |
| 0014 31/07/2024       | 9.556,28           | 1.855,50                              | 0,00                          | 2,75                    | 0,00                                  | 402.501,21  |
| 0015 31/08/2024       | 9.555,16           | 1.820,68                              | 0,00                          | 2,75                    | 0,00                                  | 394.769,48  |
| 0016 30/09/2024       | 9.496,43           | 1.728,10                              | 0,00                          | 2,75                    | 0,00                                  | 387.003,90  |
| 0017 31/10/2024       | 9.552,90           | 1.750,58                              | 0,00                          | 2,75                    | 0,00                                  | 379.204,33  |
| 0018 30/11/2024       | 9.496,43           | 1.659,97                              | 0,00                          | 2,75                    | 0,00                                  | 371.370,62  |
| 0019 31/12/2024       | 9.550,62           | 1.679,86                              | 0,00                          | 2,75                    | 0,00                                  | 363.502,61  |
| 0020 31/01/2025       | 9.549,47           | 1.644,27                              | 0,00                          | 2,75                    | 0,00                                  | 355.600,16  |
| 0021 28/02/2025       | 9.392,65           | 1.452,86                              | 0,00                          | 2,75                    | 0,00                                  | 347.663,12  |
| 0022 31/03/2025       | 9.547,16           | 1.572,63                              | 0,00                          | 2,75                    | 0,00                                  | 339.691,34  |
| 0023 30/04/2025       | 9.496,43           | 1.487,00                              | 0,00                          | 2,75                    | 0,00                                  | 331.684,66  |
| 0024 31/05/2025       | 9.544,83           | 1.500,35                              | 0,00                          | 2,75                    | 0,00                                  | 323.642,93  |
| 0025 30/06/2025       | 9.496,43           | 1.416,75                              | 0,00                          | 2,75                    | 0,00                                  | 315.566,00  |
| 0026 31/07/2025       | 9.542,48           | 1.427,44                              | 0,00                          | 2,75                    | 0,00                                  | 307.453,71  |

**NDG 22678545 DATA 23/06/2023**

|         |            |            |           |      |        |      |            |            |
|---------|------------|------------|-----------|------|--------|------|------------|------------|
| 0027    | 31/08/2025 | 9.541,29   | 1.390,74  | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 8.147,80   | 299.305,91 |
| 0028    | 30/09/2025 | 9.496,43   | 1.310,21  | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 8.183,47   | 291.122,44 |
| 0029    | 31/10/2025 | 9.538,91   | 1.316,87  | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 8.219,29   | 282.903,15 |
| 0030    | 30/11/2025 | 9.496,43   | 1.238,41  | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 8.255,27   | 274.647,88 |
| 0031    | 31/12/2025 | 9.536,51   | 1.242,35  | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 8.291,41   | 266.356,47 |
| 0032    | 31/01/2026 | 9.535,29   | 1.204,84  | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 8.327,70   | 258.028,77 |
| 0033    | 28/02/2026 | 9.421,13   | 1.054,22  | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 8.364,16   | 249.664,61 |
| 0034    | 31/03/2026 | 9.532,86   | 1.129,34  | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 8.400,77   | 241.263,84 |
| 0035    | 30/04/2026 | 9.496,43   | 1.056,13  | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 8.437,55   | 232.826,29 |
| 0036    | 31/05/2026 | 9.530,40   | 1.053,17  | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 8.474,48   | 224.351,81 |
| 0037    | 30/06/2026 | 9.496,43   | 982,10    | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 8.511,58   | 215.840,23 |
| 0038    | 31/07/2026 | 9.527,93   | 976,34    | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 8.548,84   | 207.291,39 |
| 0039    | 31/08/2026 | 9.526,68   | 937,67    | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 8.586,26   | 198.705,13 |
| 0040    | 30/09/2026 | 9.496,43   | 869,83    | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 8.623,85   | 190.081,28 |
| 0041    | 31/10/2026 | 9.524,17   | 859,82    | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 8.661,60   | 181.419,68 |
| 0042    | 30/11/2026 | 9.496,43   | 794,16    | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 8.699,52   | 172.720,16 |
| 0043    | 31/12/2026 | 9.521,64   | 781,29    | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 8.737,60   | 163.982,56 |
| 0044    | 31/01/2027 | 9.520,36   | 741,76    | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 8.775,85   | 155.206,71 |
| 0045    | 28/02/2027 | 9.451,13   | 634,12    | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 8.814,26   | 146.392,45 |
| 0046    | 31/03/2027 | 9.517,79   | 662,19    | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 8.852,85   | 137.539,60 |
| 0047    | 30/04/2027 | 9.496,43   | 602,08    | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 8.891,60   | 128.648,00 |
| 0048    | 31/05/2027 | 9.515,20   | 581,93    | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 8.930,52   | 119.717,48 |
| 0049    | 30/06/2027 | 9.496,43   | 524,06    | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 8.969,62   | 110.747,86 |
| 0050    | 31/07/2027 | 9.512,59   | 500,96    | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 9.008,88   | 101.738,98 |
| 0051    | 31/08/2027 | 9.511,28   | 460,21    | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 9.048,32   | 92.690,66  |
| 0052    | 30/09/2027 | 9.496,43   | 405,75    | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 9.087,93   | 83.602,73  |
| 0053    | 31/10/2027 | 9.508,63   | 378,17    | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 9.127,71   | 74.475,02  |
| 0054    | 30/11/2027 | 9.496,43   | 326,01    | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 9.167,67   | 65.307,35  |
| 0055    | 31/12/2027 | 9.505,96   | 295,41    | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 9.207,80   | 56.099,55  |
| 0056    | 31/01/2028 | 9.504,61   | 253,76    | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 9.248,10   | 46.851,45  |
| 0057    | 29/02/2028 | 9.489,60   | 198,26    | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 9.288,59   | 37.562,86  |
| 0058    | 31/03/2028 | 9.501,91   | 169,91    | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 9.329,25   | 28.233,61  |
| 0059    | 30/04/2028 | 9.496,43   | 123,59    | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 9.370,09   | 18.863,52  |
| 0060    | 31/05/2028 | 9.499,18   | 85,33     | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 9.411,10   | 9.452,42   |
| 0061    | 30/06/2028 | 9.496,55   | 41,38     | 0,00 | 2,75   | 0,00 | 9.452,42   | 0,00       |
| TOTALI: |            | 571.389,89 | 71.222,14 | 0,00 | 167,75 | 0,00 | 500.000,00 |            |

**CONDIZIONI CONTRATTUALI**

**Premesso che**

- a) il Cliente, AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI AGRATE BRIANZA, con sede legale in AGRATE BRIANZA, codice fiscale, partita IVA 02546390960, (di seguito la "Parte Mutuataria" o il "Cliente") nella persona del legale rappresentante munito dei poteri all'uopo necessari, ha richiesto alla Banca la concessione di un Finanziamento per un importo di Euro 500.000,00 (di seguito il "Finanziamento"), da destinare al sostegno dell'attività aziendale, come eventualmente meglio specificato in epigrafe;
- b) la Banca, in relazione a tale richiesta, ha accettato di sottoscrivere il Finanziamento, facendo affidamento:
- (1) sulla veridicità, completezza e congruità dei dati e delle informazioni economiche, finanziarie e legali fornite dalla Parte Mutuataria in merito alla situazione giuridica, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e tecnica della stessa;
  - (2) sull'assunzione ed il pieno rispetto degli impegni previsti dal presente Contratto;
- c) la Parte Mutuataria dichiara di accettare integralmente tali condizioni, sotto l'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano attualmente le operazioni di credito della specie, di tutte le altre norme legislative e regolamentari che potranno in futuro essere emanate.

Tutto ciò premesso, la Banca e la Parte Mutuataria, che nel prosieguo del presente Contratto, saranno chiamate, ove necessario, congiuntamente le "Parti", intendono, mediante la sottoscrizione del presente atto, dar corso all'operazione di Finanziamento anzidetta.

**NORME CONTRATTUALI**

**Art. 1 Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse e gli eventuali allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

**Art. 2 Definizioni**

I termini e le espressioni utilizzati nel presente Contratto, ove non altrimenti definiti all'interno del medesimo, avranno il significato di seguito indicato:

**"Ammortamento Bullet":** s'intende l'ammortamento che prevede il rimborso del capitale, corrisposto in un'unica soluzione alla scadenza del Finanziamento, unitamente al pagamento della relativa quota di interesse. Nel periodo precedente la scadenza del Finanziamento la Parte Mutuataria dovrà pagare, se previsto dal Contratto, rate composte da soli interessi;

**"Ammortamento Progressivo" o "Ammortamento Francese":** s'intende l'ammortamento con rate composte da quote crescenti di capitale da rimborsare (calcolate sulla base del calendario commerciale (360/360)) e da quote interessi calcolate, sul debito residuo, con riferimento al numero dei giorni effettivi trascorsi per ciascun periodo di interessi e divisore fisso 360. Fermo restando il calcolo della quota capitale come sopra indicato, l'importo complessivo (totale) delle singole rate si modifica per effetto del differente numero dei giorni di calendario compresi in ciascun periodo di interessi;

**"Ammortamento Uniforme" o "Ammortamento Italiano":** s'intende l'ammortamento che prevede rate con quote di rimborso del capitale costanti (ossia uguali per tutte le rate, determinate dividendo il capitale mutuato per il numero delle rate di rimborso) e quote interessi calcolate sul debito residuo, che diminuiscono nel tempo;

**"Banca"**: indica Banco BPM S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, capitale sociale pari ad Euro 7.100.000.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM - P.IVA 10537050964 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritto al n. 8065 dell'Albo delle Banche della Banca d'Italia e Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM, iscritto al n. 237 dell'Albo dei Gruppi Bancari, nella persona del legale rappresentante munito dei poteri all'uopo necessari;

**"Codice della crisi d'impresa"**: indica il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, denominato "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", emanato in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155, e successive modifiche o integrazioni;

**"Contratto" o "Contratto di Finanziamento"**: indica il presente Contratto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché i successivi contratti o accordi mediante i quali lo stesso dovesse essere integrato, modificato o novato;

**"Documento di Sintesi"**: indica documento riportante le condizioni economiche applicate al Finanziamento e che per espresso accordo fra le Parti, si considera parte integrante e sostanziale del presente Contratto e che costituisce frontespizio dello stesso;

**"Effetto sostanzialmente pregiudizievole"**: si intende la conseguenza diretta e/o indiretta di un Evento Rilevante, un fatto, una circostanza che possa: (i) influire negativamente ed in misura significativa sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria, economica, amministrativa o tecnica o sulla capacità produttiva o sulle prospettive della Parte Mutuataria; ovvero (ii) comportare un serio pregiudizio alle ragioni di credito della Banca; ovvero (iii) compromettere, secondo il ragionevole e motivato apprezzamento della Banca, le prospettive di rimborso del presente Finanziamento;

**"Evento Rilevante"**: (al plurale "Eventi Rilevanti"): indica qualsiasi evento, fatto o circostanza qualificato come tale ai sensi dell'articolo 16 (Eventi Rilevanti) del presente Contratto;

**"Finanziamento"**: indica il Finanziamento di Euro 500.000,00, concesso ai sensi del presente Contratto;

**"Giorno Lavorativo"**: Indica un giorno calcolato in base al calendario del sistema internazionale dei pagamenti TARGET2 (Transeuropean Automated Real time Gross settlement Express Transfer) in cui le banche sono autorizzate ad essere aperte al pubblico per l'esercizio della loro normale attività;

**"Gruppo"**: indica l'eventuale società controllante della Parte Mutuataria e le altre società che sono o saranno controllate direttamente o indirettamente dalla Parte Mutuataria stessa ai sensi dell'Articolo 2359, primo e secondo comma del Codice Civile, ed ogni altra società che ha dato informativa di essere soggetta a direzione e coordinamento della Parte Mutuataria;

**"Gravame"**: indica ogni vincolo che attribuisce un diritto di prelazione su proventi della vendita (anche coattiva) di un bene, ivi inclusi a titolo esemplificativo pegno, ipoteca e privilegio;

**"Legge Fallimentare"**: indica il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa);

**"Parte Mutuataria"**: indica AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI AGRATE BRIANZA, con sede legale in AGRATE BRIANZA iscrizione al Registro delle imprese di MB al n. 0000002546390960 c.f. 0000002546390960 P.iva 02546390960 ;

**"Piano di Ammortamento"**: tabella che rappresenta la composizione per quota capitale e quota interessi (ed eventualmente altre voci di costo), delle rate di rimborso del Finanziamento che la Parte Mutuataria dovrà pagare alla Banca, calcolate al tasso di interesse come definito nel Documento di Sintesi. Nei finanziamenti a tasso variabile la tabella è puramente indicativa;

**"Spread"**: indica, con riferimento al Finanziamento, la maggiorazione annua applicata al tasso di interesse come indicata nel Documento di Sintesi.

### Art. 3 Oggetto del Contratto e relativa disciplina

La Banca dichiara di concedere e rendere disponibile alla Parte Mutuataria, che ne ha fatto richiesta, un Finanziamento di Euro 500.000,00 della durata di 60 mesi, oltre all'eventuale periodo di preammortamento ed allineamento rata, alle condizioni appresso stabilite e da intendersi con impegno a fermo da parte della Banca, come definito al successivo art. 4.

Il rapporto identificativo del Finanziamento in oggetto potrà essere trasferito da una dipendenza all'altra della Banca senza che sia necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto; l'eventuale variazione del numero distintivo del rapporto, anche a seguito del trasferimento suddetto, non costituisce novazione dello stesso.

Il Finanziamento in oggetto è regolato dal D.Lgs n. 385/1993 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "TUB") e dalle norme previgenti, in quanto applicabili.

La Parte Mutuataria dichiara di non rivestire la qualifica di "consumatore", con conseguente inapplicabilità delle vigenti disposizioni di legge in tema di "Credito ai consumatori" di cui all'art. 121 del TUB.

### Art. 4 Impegno a fermo

La Banca si impegna a non recedere dal Contratto per tutta la sua durata, salvo che ricorrano le ipotesi previste dal successivo art. 16.

### Art. 5 Garanzie rilasciate

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Mutuataria nei confronti della Banca con il presente Contratto - ivi incluse quelle conseguenti ad eventuali dilazioni e/o proroghe totali o parziali del Finanziamento, od al suo rinnovo, ancorché eseguite in qualsiasi tempo e forma - dei relativi interessi anche moratori, di eventuali penali e di quant'altro dovuto in dipendenza dell'eventuale risoluzione anticipata del Contratto, delle spese non privilegiate e di eventuali imposte, nonché a garanzia di qualunque altra somma, compreso il risarcimento danni, dovuta in dipendenza del Contratto viene/vengono acquisito/i con separato/i atto/i.:

GARANZIA AUTONOMA DI IMPORTO PARI AD EURO 500000,00 CONCESSO DA COMUNE DI AGRATE BRIANZA;

rilasciate da  
COMUNE DI AGRATE BRIANZA

Le garanzie eventualmente costituite in relazione al contratto si intendono automaticamente costituite anche a presidio dell'obbligo di rimborso delle somme dovute dalla Parte Mutuataria a seguito dell'addebito in conto allo scoperto.

### Art. 6 Erogazione del Finanziamento

La Parte Mutuataria dichiara di ricevere qui all'atto la somma di Euro 500.000,00 al lordo degli importi relativi alle commissioni, spese ed imposte, mediante:

- accredito sul proprio conto corrente n. 0000004368 in essere presso la Dipendenza di 2033 al netto degli importi relativi alle commissioni, spese ed imposte;
- consegna di assegni circolari "non trasferibili" per corrispondente importo.

La Parte Mutuataria rilascia pertanto ampia e liberatoria quietanza alla Banca riconoscendosi debitrice nei confronti della stessa ed obbligata al rimborso secondo quanto indicato al successivo art. 9.

### Art. 7 Interessi sul Finanziamento

La Parte Mutuataria si obbliga a corrispondere sul presente Finanziamento, dalla data di erogazione, gli interessi nella misura pattuita nel

Documento di Sintesi e nei termini e periodicità indicati nel piano di ammortamento, entrambi allegati al Contratto quali frontespizio per farne parte integrante e sostanziale. La Parte Mutuataria riconosce e prende atto che, nel caso di tasso di interesse applicato in misura variabile, la Banca provvederà in caso di aumento o diminuzione dello stesso a rideterminare l'importo delle rate e conseguentemente il piano di ammortamento è da intendersi come puramente indicativo secondo quanto indicato al successivo art. 11.

L'eventuale ritardo o mancato recapito dell'avviso di pagamento non esonera la Parte Mutuataria dall'obbligo di pagare nei termini quanto dovuto, né potrà essere invocato come causa di inapplicabilità degli interessi di mora, di cui al successivo articolo 8, dovuti per il ritardato pagamento.

Le Parti prendono atto che, al momento della sottoscrizione del presente contratto, le condizioni economiche pattuite non possono essere superiori al tasso soglia previsto nel trimestre in corso per la specifica categoria di operazioni creditizie ai sensi della Legge 7 marzo 1996 n. 108, recante disposizioni in materia di usura.

#### Art. 8 interessi di mora

In caso di ritardo, rispetto alle scadenze convenute, nel pagamento totale o parziale delle rate di rimborso del Finanziamento e/o dei relativi interessi, come di ogni altra somma dovuta in dipendenza del presente Contratto e non versata alle pattuite scadenze, la Parte Mutuataria dovrà corrispondere sull'importo non pagato gli interessi di mora calcolati al tasso indicato nelle condizioni economiche contenute nel Documento di Sintesi.

Tali interessi di mora saranno calcolati su tutti i crediti scaduti per capitale, interessi ed accessori e decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine.

#### Art. 9 Rimborso del Finanziamento

La Parte Mutuataria si obbliga per sé, suoi successori ed aventi causa, a rimborsare ogni importo dovuto in dipendenza del presente Finanziamento, mediante il pagamento di:

- n. 1 rate di preammortamento, con periodicità mensile, di cui la prima avrà scadenza il 30/06/2023 e l'ultima il 30/06/2023;
- n. 60 rate di ammortamento, con periodicità mensile, di cui la prima avrà scadenza il 31/07/2023 e l'ultima il 30/06/2028;
- Rimborso bullet: n. \*\*\*\*\* rate, di cui l'ultima o l'unica, comprensiva di tutta la quota capitale, coincidente con la scadenza del Finanziamento il \*\*\*\*\*.

come da Piano di ammortamento riportato in calce al Documento di Sintesi.

La Parte Mutuataria si impegna pertanto a costituire in tempo utile la provvista necessaria al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso del Finanziamento e, salvo che non sia stata pattuita una differente modalità di rimborso della rata, autorizza espressamente la Banca, conferendole mandato irrevocabile, affinché addebiti sul conto corrente, intestato alla stessa ed intrattenuto presso la medesima Banca, le somme dovute alle singole scadenze.

La Banca ha la facoltà, ma non l'obbligo di addebitare alle singole scadenze, sul predetto conto corrente, le rate di rimborso del Finanziamento, anche allo scoperto, analogamente la Banca ha la facoltà di provvedere per il recupero di ogni altra importo ad essa dovuto in dipendenza del Finanziamento.

#### Art. 9 bis - Pagamenti

Ogni pagamento dovuto alla Banca ai sensi del presente Contratto deve essere effettuato in coincidenza con la data di scadenza stabilita.

Qualora la data di scadenza cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo per la Banca, il pagamento sarà considerato come dovuto il primo giorno di calendario non festivo immediatamente successivo, a meno che tale giorno cada nel mese seguente, nel qual caso il pagamento dovrà essere effettuato il giorno di calendario non festivo antecedente quello di effettiva scadenza.

#### Art. 10 Spese per il recupero del credito

Qualunque somma e per qualsiasi titolo che, a tutela del proprio credito, la Banca pagasse per conto della Parte Mutuataria, e qualsiasi spesa anche di carattere stragiudiziale che la Banca sostenesse per la tutela ed il recupero del proprio credito le dovrà essere immediatamente rimborsata dalla Parte Mutuataria unitamente agli interessi commisurati nella misura prevista per gli interessi di mora, dal giorno dell'esborso, con diritto di recupero da parte della Banca anche in occasione del primo versamento che venisse eseguito, con rinuncia quindi da parte della Parte Mutuataria ad ogni diversa imputazione. Analogamente, la Banca avrà diritto di richiedere alla Parte Mutuataria l'immediato rimborso di ogni onere ed aggravio conseguente a modifica e/o nuova interpretazione anche di carattere amministrativo delle norme e delle disposizioni che disciplinano l'operazione.

#### Art. 11 Piano di Ammortamento

Il Piano di Ammortamento - comprensivo di eventuale periodo di preammortamento ed allineamento rata - è riportato in calce al Documento di Sintesi.

La Parte Mutuataria, resa edotta e preso atto delle possibili opzioni di sviluppo del Piano di Ammortamento messe a disposizione dalla Banca, dichiara di optare per il metodo  dell'Ammortamento Bullet  dell'Ammortamento Progressivo  dell'Ammortamento Uniforme.

La Parte Mutuataria riconosce e prende atto che, qualora sia stato pattuito un tasso di interesse in misura variabile la Banca provvederà, in caso di aumento o diminuzione del tasso di interesse rilevato, a rideterminare Piano di Ammortamento del mutuo, assumendo quale "capitale" originario il capitale residuo, quale "durata" la durata residua e quale "tasso di interesse" il tasso come sopra rilevato. Il suddetto Piano di Ammortamento dovrà pertanto considerarsi "indicativo", essendo finalizzato soltanto a dare dimostrazione di quale sarebbe l'importo di ogni rata se il tasso di interesse rilevato al momento della stipulazione del Contratto restasse immutato per tutta la durata dell'ammortamento e non è quindi finalizzato a stabilire con esattezza l'importo definitivo di ogni rata, potendo lo stesso variare sia in relazione alla quota capitale, sia in relazione alla quota interessi (ricorrendo il caso di "Ammortamento Progressivo" o "Francese") o soltanto in relazione alla quota interessi (ricorrendo il caso di "Ammortamento Uniforme" o "Italiano" o di Ammortamento Bullet) e comunque in relazione all'importo complessivo di ogni singola rata.

Qualora il tasso d'interesse applicato sul capitale mutuato sia fisso, il Piano di Ammortamento sopra indicato dovrà - viceversa - considerarsi effettivo.

#### Art. 12 Rimborso anticipato volontario

La Parte Mutuataria, in concomitanza con una data di scadenza interessi, ha la facoltà di rimborsare anticipatamente il Finanziamento, in tutto o in parte, con un preavviso scritto da comunicarsi almeno 30 giorni lavorativi prima della data di rimborso proposta; in tal caso la stessa dovrà corrispondere alla Banca, oltre al capitale, gli interessi, le spese per i conteggi e gli altri oneri maturati, secondo le modalità da convenirsi con la Banca stessa, un compenso per estinzione anticipata, calcolato sull'importo in linea capitale restituito anticipatamente, così come indicato nel Documento di Sintesi. Ogni restituzione parziale avrà l'effetto di ridurre l'importo delle rate successive, fermo restando il numero delle rate originariamente pattuite, salvo diverso accordo tra Banca e Parte Mutuataria.

#### Art. 13 Dichiarazioni e garanzie

La Parte Mutuataria dichiara e garantisce, laddove attinenti alla propria forma giuridica, quanto segue:

- a) di essere una società validamente costituita ed esistente secondo le disposizioni normative vigenti e di trovarsi nel pieno esercizio dei propri diritti;
- b) che gli organi sociali, nelle forme e secondo le modalità previste dai rispettivi statuti sociali, hanno assunto tutte le delibere necessarie per approvare la stipulazione e l'esecuzione del presente Contratto. I poteri come sopra conferiti sono efficaci e non sono stati oggetto di revoca e/o modificazione anche parziale;
- c) (A) di non aver presentato: (i) domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito della documentazione, (ii) piani di risanamento dell'esposizione debitoria, (iii) accordi di ristrutturazione dei debiti, convenzioni di moratoria, (iv) piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 44, 56, 57, 62 e 64 bis del Codice della Crisi d'Impresa; (B) di non aver proposto soluzioni della crisi da sovraindebitamento, ove applicabili, ex art. 65 del Codice della Crisi d'Impresa e (C) di non aver intrapreso azioni per effettuare la cessione dei beni ai creditori ai sensi dell'art. 1977 c.c.;
- d) non è insolvente e non si trova in alcuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 ("Riduzione del capitale per perdite") o, a seconda del caso, 2482-bis ("Riduzione del capitale per perdite") e 2447 ("Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale") o, a seconda del caso, 2482-ter ("Riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale") del Codice Civile o in situazioni equivalenti, e sta operando secondo la prospettiva della continuità aziendale;
- e) non è stata dichiarata fallita ai sensi della Legge Fallimentare, o di qualsiasi altra legge applicabile, né insolvente, né è stata intrapresa alcuna azione per farla dichiarare fallita o insolvente ai sensi della Legge Fallimentare o di qualsiasi altra legge applicabile ovvero per assoggettarla ad una qualsiasi altra procedura concorsuale ai sensi della Legge Fallimentare o di qualsiasi altra legge applicabile o ha fatto ricorso ad uno qualsiasi degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al Codice della Crisi d'Impresa o a liquidazione volontaria o giudiziale.

#### Art. 14 Vincolo solidale

Tutte le obbligazioni si intendono assunte dalla Parte Mutuataria per sé e dai garanti in via fra loro solidale e indivisibile, e con vincolo di solidarietà ed indivisibilità per i propri eredi, successori ed aventi causa. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, la Parte Mutuataria ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art.1193, 1 comma, c.c. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare, in deroga all'art.1193, 2 comma, c.c. i pagamenti effettuati dal cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

#### Art. 15 Ulteriori obblighi della Parte Mutuataria

La Parte Mutuataria, in aggiunta agli obblighi assunti con il presente Contratto, si obbliga altresì, per sé e per le eventuali società appartenenti al medesimo Gruppo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 cod. civ e fino alla totale estinzione di tutte le ragioni di credito della Banca, ad adempiere quanto di seguito previsto, riconoscendone l'essenzialità nel contesto del presente Contratto e sempre laddove attinente alla propria forma giuridica:

##### Obblighi informativi

- comunicare per iscritto alla Banca immediatamente, ogni evento, fatto, atto, circostanza - ancorché notorio - che possa avere un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole;
- inviare alla Banca non appena risultino disponibili, ma in ogni caso non oltre 30 giorni lavorativi dall'approvazione da parte degli organi sociali: il proprio bilancio annuale d'esercizio e/o proprio bilancio consolidato (o una versione pro forma dello stesso ove non sussistano gli elementi richiesti dalla legge per la redazione obbligatoria del bilancio consolidato) unitamente, qualora la Parte Mutuataria ne abbia l'obbligo in forza di legge, statuto o altro, alla relazione di certificazione di primaria società di revisione ed alla relazione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
- fornire alla Banca, entro 15 giorni dalla relativa richiesta, le dichiarazioni, la documentazione ed ogni altra notizia o dato sulle proprie condizioni patrimoniali ed economiche ragionevolmente richieste dalla Banca;

##### Obblighi di fare

- mantenere in essere tutte le autorizzazioni, permessi o licenze amministrative necessarie o opportune per permettere il regolare svolgimento della propria attività;
- consentire, su richiesta della Banca e compatibilmente con lo svolgimento delle attività aziendali, ogni verifica tecnica ed amministrativa da parte della Banca al fine di accertare la regolarità dell'andamento aziendale e, in genere, il rispetto di tutti gli obblighi di cui al presente Contratto;
- pagare correttamente, puntualmente ed integralmente ogni imposta, tassa, contributo previdenziale e ogni altra somma dovuta in virtù di disposizioni di legge o di regolamento;
- mantenere in vigore le garanzie del Finanziamento e non compiere alcun atto che possa mettere a rischio o comunque compromettere o rendere più difficoltosa la possibilità per la Banca di soddisfare i propri crediti attraverso l'esecuzione delle garanzie del Finanziamento; qualora i beni oggetto delle garanzie del Finanziamento periscano o si deteriorino o si riducano di valore per qualsiasi motivo, la Parte Mutuataria costituirà nuove garanzie su beni che abbiano un valore sostanzialmente equivalente ai beni periti o deteriorati o che abbiano perso di valore;
- mantenere coperture assicurative con primarie compagnie di assicurazioni a copertura dei rischi connessi alla propria attività ed ai propri beni, in conformità alla prassi di mercato e per i massimali che vengono normalmente assicurati nell'ambito del settore in cui essa opera;

##### Obblighi di non fare

- non apportare modifiche al proprio statuto che possano comportare un "Effetto sostanzialmente pregiudizievole", senza il preventivo consenso scritto della Banca. Resta peraltro inteso che il consenso della Banca non sarà necessario in relazione a: (i) le modifiche statutarie di carattere formale e non sostanziali (quali, a titolo esemplificativo, il trasferimento della sede legale all'interno del territorio italiano, la modifica della denominazione sociale e la proroga della durata); e (ii) le modifiche statutarie che si rendessero necessarie in applicazione di leggi dello stato o di regolamenti;
- non sospendere, interrompere o modificare l'attività attualmente esercitata o parte non marginale di essa;
- non deliberare la riduzione del proprio capitale sociale, se non in dipendenza di obblighi di legge;
- non proporre la messa in liquidazione volontaria;
- qualora costituita in società per azioni, non costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis e seguenti del Codice Civile e richiedere finanziamenti dedicati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 decies del Codice Civile.

#### Art. 16 Eventi rilevanti

In aggiunta agli eventi che, ai sensi di legge, consentono alla Banca di risolvere e/o recedere dal Contratto, ovvero dichiarare la Parte Mutuataria decaduta dal beneficio del termine, ciascuno degli eventi descritti nel presente articolo, costituisce un Evento Rilevante:

- a) mancato puntuale ed integrale pagamento di qualunque somma dovuta alla Banca a titolo di capitale e interessi sul Finanziamento o a titolo di spese, commissioni o ad altro titolo ai sensi del presente Contratto;
- b) il Finanziamento venga utilizzato, in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello dichiarato ed indicato alla lettera a) delle premesse;
- c) inadempimento di un qualunque obbligo di cui all'art. 15 che non venga sanato entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione da parte della Banca;
- d) sostanziale inesattezza e/o non veridicità di qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese dalla Parte Mutuataria ai sensi dell'art.13;
- e) fatta eccezione per i casi in cui disposizioni inderogabili vietino lo scioglimento del rapporto contrattuale, l'avvio a carico della Parte Mutuataria di

una qualsiasi procedura, anche di carattere stragiudiziale, di cui al Codice della Crisi d'Impresa o di qualsiasi altra legge applicabile, ivi compresi la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito della documentazione ex art. 44 del Codice della Crisi d'Impresa, gli accordi esecutivi di un piano di risanamento dell'esposizione debitoria attestato ex articolo 56, gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 57 e seguenti, le convenzioni di moratoria ex articolo 62, piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione ex articolo 64 bis e seguenti, procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ove applicabili, ex art. 65, del Codice della Crisi d'Impresa o procedure analoghe ai sensi di qualsiasi altra legge applicabile;

- f) la messa in liquidazione, volontaria o giudiziale, della Parte Mutuataria;
- g) avvio di una o più procedure esecutive da parte di terzi sui beni della Parte Mutuataria;
- h) avvio di azioni, cause, vertenze, controversie o procedimenti arbitrali, amministrativi o giudiziali in genere, di qualsiasi natura e con qualsiasi controparte pubblica o privata nei confronti della Parte Mutuataria che possano avere un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole, salvo che la Parte Mutuataria fornisca alla Banca evidenza documentale dell'infondatezza delle procedure avviate;
- i) aver intrapreso azioni per effettuare la cessione dei beni ai creditori ai sensi dell'art. 1977 c.c., o il verificarsi di una situazione di insolvenza della Parte Mutuataria secondo la definizione di cui all'articolo 2 del Codice della Crisi d'Impresa o la sopravvenuta ricorrenza nei confronti della Parte Mutuataria di una delle situazioni di cui agli articoli 2446 ("Riduzione del capitale per perdite") o, a seconda del caso, 2482-bis ("Riduzione del capitale per perdite") o 2447 ("Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale") o, a seconda del caso, 2482-ter ("Riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale") del Codice Civile, o di situazioni equivalenti secondo la normativa applicabile.

## **Art. 17 Decadenza dal beneficio del termine - Risoluzione del Contratto**

### **1. Decadenza dal beneficio del termine**

Il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all'articolo 1186 (Decadenza del termine) del codice civile, cui vengono parificati gli Eventi Rilevanti di cui all'articolo 16 lettere e), f), g), h), i) del presente Contratto costituirà causa di decadenza dal beneficio di ogni termine della Parte Mutuataria.

#### *Efficacia della decadenza*

La Banca avrà la facoltà di informare la Parte Mutuataria della propria intenzione di esercitare i diritti di cui al presente articolo, attraverso una comunicazione inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC; la decadenza del beneficio del termine diventerà efficace ipso iure, senza alcuna pronuncia giudiziale, a decorrere dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

#### *Restituzione del Finanziamento*

Quale conseguenza di quanto precede, la Parte Mutuataria e l'eventuale garante saranno tenuti al pagamento oltre che delle eventuali rate scadute e non soddisfatte, anche dell'intero residuo debito per capitale, quale risulterà in essere al giorno della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, nonché degli interessi, spese ed accessori, ivi compreso l'importo dei premi di assicurazione che la Banca, in mancanza di pagamento eseguito dalla Parte Mutuataria e/o dai garanti, avesse ritenuto di soddisfare in loro vece. Rimarranno in ogni caso ferme tutte le garanzie contrattualmente costituite nonché quelle successivamente acquisite dalla Banca, che potrà agire nei confronti della Parte Mutuataria e dei garanti nel modo e con le procedure che riterrà a suo giudizio più opportune. Entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui la decadenza del beneficio del termine diviene efficace ai sensi del precedente paragrafo, la Parte Mutuataria dovrà rimborsare alla Banca gli importi del Finanziamento non ancora rimborsati unitamente agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso.

### **2. Risoluzione del Contratto**

Il presente Contratto si risolverà di diritto ad iniziativa e a discrezione della Banca ai sensi dell'art. 1456 (Clausola risolutiva espressa) del codice civile, al verificarsi di anche solo uno degli Eventi Rilevanti di cui all'articolo 16 lettere a), b), c), d) del presente Contratto.

#### *Efficacia della risoluzione*

La Banca informerà la Parte Mutuataria circa l'intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il Contratto nei confronti della stessa, mediante comunicazione inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC; la risoluzione del Contratto avrà effetto a decorrere dalla data di ricevimento di suddetta comunicazione.

#### *Restituzione del Finanziamento*

Quale conseguenza di quanto precede, la Parte Mutuataria e l'eventuale garante saranno tenuti al pagamento oltre che delle eventuali rate scadute e non soddisfatte, anche dell'intero residuo debito per capitale, quale risulterà in essere al giorno della risoluzione del contratto, nonché degli interessi, spese ed accessori, ivi compreso l'importo dei premi di assicurazione che la Banca, in mancanza di pagamento eseguito dalla Parte Mutuataria e/o dai garanti, avesse ritenuto di soddisfare in loro vece. Rimarranno in ogni caso ferme tutte le garanzie contrattualmente costituite nonché quelle successivamente acquisite dalla Banca, che potrà agire nei confronti della Parte Mutuataria e dei garanti nel modo e con le procedure che riterrà a suo giudizio più opportune. Entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui la risoluzione diviene efficace ai sensi del precedente paragrafo, la Parte Mutuataria dovrà rimborsare alla Banca gli importi del Finanziamento non ancora rimborsati, unitamente agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso.

## **Art. 18 Spese, imposte e oneri**

La Banca, in accordo con la Parte Mutuataria, opta per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al combinato disposto degli artt. 15 e 17 del DPR n. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni.

L'applicazione del regime dell'imposta sostitutiva riguarda sia la presente operazione di Finanziamento, sia tutti gli ulteriori atti, contratti, formalità, comprese le eventuali garanzie, inerenti l'operazione medesima, di cui al presente Contratto.

La Parte Mutuataria dichiara di essere stata pienamente edotta in merito a tutte le conseguenze che discendono o potranno in futuro discendere dall'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Si pattuiscono, inoltre, a carico della Parte Mutuataria tutte le imposte, tasse e gli ulteriori oneri fiscali che dovessero risultare, anche a seguito di accertamento da parte delle competenti autorità, dovuti per la presente operazione di Finanziamento.

Eventuali imposte, tasse, costi, spese e oneri (inclusi gli onorari legali, notarili, le imposte e tasse), ragionevolmente sostenuti e debitamente documentati, anche di natura fiscale e amministrativa (ivi inclusi ogni debito di imposta ed eventuali sanzioni comminate), con riferimento al presente Contratto, ad eccezione delle imposte sul reddito dovute dalla Banca, sono comunque a carico della Parte Mutuataria. Resta, peraltro, inteso che la Banca dovrà ricevere gli importi contrattualmente previsti, senza alcuna deduzione o ritenuta.

Qualora per effetto di leggi, regolamenti o interpretazioni di leggi o per altri motivi occorresse operare una ritenuta a titolo di imposta o a qualunque titolo, i pagamenti effettuati dalla Parte Mutuataria dovranno essere integrati in misura tale da far comunque conseguire alla Banca gli importi originariamente pattuiti nel presente Contratto, eccezion fatta per le imposte che siano dovute dalla Banca in ragione del reddito complessivo ad essa derivante dall'attività creditizia. In caso di applicazione di ritenute alla fonte estera, la Banca chiede che venga tenuto in considerazione il tetto massimo previsto dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall'Italia e dal Paese di residenza della Parte Mutuataria, ove esistente. Al riguardo, la Banca si impegna a fornire la eventuale documentazione necessaria allo scopo, su richiesta da Parte della Parte Mutuataria. Previa esibizione della documentazione attestante il versamento della ritenuta nella misura contenuta entro il suddetto limite convenzionale, la Banca si impegna a restituire l'importo della stessa ove ci siano i presupposti per il suo recupero nella dichiarazione dei redditi della Banca stessa per il tramite del meccanismo del credito di imposta per le imposte subite all'estero.

## **Art. 19 Modifica unilaterale delle condizioni da parte della Banca**

La Parte Mutuataria, ai sensi dell'articolo 118 del TUB e della relativa normativa regolamentare e di vigilanza, approva specificatamente la facoltà

della Banca di modificare unilateralmente gli oneri relativi alle spese qualora sussista un giustificato motivo anche in senso sfavorevole per la stessa Parte Mutuataria.

La proposta di variazione deve essere comunicata espressamente dalla Banca alla Parte Mutuataria, con 2 mesi di anticipo rispetto alla data di decorrenza della nuova condizione, in forma scritta o mediante supporto durevole, indicando in modo evidenziato "Proposta di modifica unilaterale del Contratto".

La modifica si considera accettata se la Parte Mutuataria non recede dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, la Parte Mutuataria ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente stipulate. Sono espressamente escluse dalla facoltà di modifica unilaterale le clausole aventi ad oggetto il Tasso di Interesse.

La Parte Mutuataria approva specificamente, ai sensi dell'Art. 118 2° comma del TUB, tale facoltà della Banca.

#### Art. 20 Elezione di domicilio, comunicazioni e prova delle scritture contabili

L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatte alla Parte Mutuataria con pieno effetto all'indirizzo dove è indirizzato il presente Contratto, che si intende come elezione di domicilio, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. Tutte le comunicazioni e le notifiche della Parte Mutuataria alla Banca relativamente al rapporto intrattenuto devono essere fatte per iscritto alla dipendenza presso la quale è intrattenuto il rapporto.

La Parte Mutuataria si obbliga a comunicare alla Banca, entro quindici giorni a mezzo raccomandata, ogni variazione del domicilio come sopra eletto, sollevando la Banca da ogni responsabilità relativa al ritardo e/o alla mancata ricezione della corrispondenza concernente il presente Finanziamento per inosservanza della Parte Mutuataria dell'obbligo predetto. In caso di trasferimento all'estero della Parte Mutuataria, il suo domicilio, ai sensi e per gli effetti dei rapporti qui regolati, si intende fin d'ora automaticamente eletto presso il Sindaco della città di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.119 del TUB, la Banca fornirà alla Parte Mutuataria, alla scadenza del Contratto e, comunque, almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica con una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate.

Le modalità di invio delle comunicazioni periodiche includono la forma cartacea e quella elettronica; la Parte Mutuataria dichiara espressamente di voler ricevere le comunicazioni periodiche in forma *Cartacea*; in ogni momento del rapporto la Parte Mutuataria ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, mediante apposita richiesta a mezzo lettera raccomandata da inviare alla Dipendenza della Banca presso la quale è intrattenuto il rapporto. La Parte Mutuataria ha altresì la facoltà di chiedere informazioni ulteriori o più frequenti di quelle di cui sopra. La richiesta dovrà essere effettuata per iscritto nei modi sopra indicati. Nel caso in cui la Parte Mutuataria chieda di ricevere le comunicazioni di cui sopra con una frequenza diversa e maggiore di quella sopra indicata, la Banca potrà addebitare le spese contrattualmente previste e indicate nel Documento di Sintesi per l'invio di comunicazioni cartacee. Tra la Banca e la Parte Mutuataria costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede e ad ogni effetto, i libri e le scritture contabili della Banca.

Senza pregiudizio per quanto previsto dall'art. 119 del TUB, gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le scritture contabili della Banca costituiranno sempre, salvo prova contraria successiva, piena prova in qualsiasi sede e ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Banca stessa nei confronti della Parte Mutuataria in dipendenza del presente Contratto.

#### Art. 21 Legge applicabile e foro competente

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto, o comunque ad esso relativa, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal Codice di procedura civile per i procedimenti cautelari ed esecutivi e fatta comunque salva la disciplina di cui al successivo art. 22.

Resta comunque impregiudicato il diritto della Banca di adire ogni altro giudice competente ai sensi di legge.

#### Art. 22 Reclami - mezzi di tutela stragiudiziale - Mediazione finalizzata alla conciliazione - Condizione di procedibilità

La Banca informa la Parte Mutuataria, e l'/gli eventuale/i Garante/i, che nel caso in cui sorga una controversia a seguito della stipulazione del presente Contratto ed atti connessi e conseguenti, la Parte Mutuataria, e l'/gli eventuale/i Garante/i, può/possono:

a) presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate presso le Filiali o sul sito Internet istituzionale del Gruppo Banco BPM (<https://gruppo.bancobpm.it>).

La Banca deve rispondere entro sessanta giorni dalla data del ricevimento;

b) se la Parte Mutuataria, e l'/gli eventuale/i Garante/i, non è/sono soddisfatta/i, dall'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro il termine previsto dalla normativa applicabile, potrà/potranno rivolgersi, ai sensi dell'art. 128-bis del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, all'Arbitro Bancario Finanziario, numero verde 800196969, (di seguito "ABF") se la pretesa abbia un valore non superiore a euro 200.000/00 (duecentomila/00), ove comporti la richiesta di una somma di denaro, o senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Per sapere come rivolgersi all'ABF e il suo ambito di competenza si rinvia alla consultazione del sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ferma la possibilità di chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca.

Se la Parte Mutuataria, e l'/gli eventuale/i Garante/i, propone/propongono il ricorso all'ABF dovrà/dovranno darne tempestiva comunicazione alla Banca inviandole copia dello stesso per lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Il ricorso all'ABF non può essere proposto decorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo di cui alla precedente lett. a), ferma restando la possibilità per la Parte Mutuataria, e l'/gli eventuale/i Garante/i, di presentare un nuovo reclamo alla Banca che abbia ad oggetto la stessa questione esposta nel precedente reclamo. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria.

In alternativa a quanto sopra e senza necessità di presentare reclamo,

c) la Parte Mutuataria, e l'/gli eventuale/i Garante/i, potrà/potranno attivare la procedura di mediazione. Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

A tal fine le Parti convengono di attivare detta procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR, iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia (di seguito "CBF") in quanto organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

Il procedimento davanti all'ABF o il procedimento davanti al CBF di cui alle precedenti lett. b) o c) assolvono anche alla condizione di procedibilità per l'esercizio di azioni giudiziarie in materia di contratti bancari di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. In caso di variazione della normativa sopraindicata, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

#### Art. 23 Divulgazione di informazioni

La Banca tratta i dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il "GDPR"), del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e di tutta la normativa pro-tempore vigente in materia di privacy e protezione dati.

L'informativa privacy completa, consegnata all'Impresa in fase di apertura del rapporto, è disponibile sul sito [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it), sezione privacy.

La Parte Mutuataria prende atto e autorizza la Banca a comunicare eventuali dati personali forniti dalla Parte Mutuataria e più in generale informazioni relative al presente Contratto ed alla Parte Mutuataria alle seguenti categorie di destinatari, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati sopra richiamata e del Regolamento UE 2018/1725:

(i) istituzioni o enti dell'Unione Europea, ciascuno dei quali, come la Banca, agirà in maniera indipendente in qualità di titolare del trattamento dei dati;

- (ii) Banca Centrale Europea e/o Banca d'Italia per operazioni di rifinanziamento erogate nell'ambito della procedura Abaco (attivi bancari collateralizzati), così come disciplinata dalle norme regolanti gli Strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema tempo per tempo vigenti; o
- (iii) qualsiasi soggetto potenzialmente interessato a rendersi cessionario del presente contratto o del credito derivante dal presente contratto;
- (iv) eventuali garanti del presente finanziamento, mandanti/erogatori di provvista sottostante al presente finanziamento, ciascuno dei quali, come anche la Banca, agirà in maniera indipendente in qualità di titolare del trattamento dei dati.

**Art. 24 Cessione dei diritti e degli obblighi derivanti dal Contratto**

La Banca potrà in qualsiasi momento cedere tutti o alcuni dei suoi crediti, diritti, garanzie, benefici ed obblighi derivanti dal presente Contratto ovvero, in tutto o in parte, il presente Contratto a terzi, con liberazione della Banca per la parte di obbligazioni oggetto della cessione e con esclusione di ogni vincolo di solidarietà tra cedente e cessionario.

Resta peraltro espressamente convenuto che la Banca potrà utilizzare senza restrizioni i crediti derivanti dal Finanziamento come "attività non negoziabili" da costituire in garanzia in favore della Banca Centrale Europea e/o della Banca d'Italia per le operazioni di rifinanziamento erogate da quest'ultima nell'ambito della procedura "Abaco" (attivi bancari collateralizzati), così come disciplinata dalle norme regolanti gli "Strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema" tempo per tempo vigenti.

Le Parti convengono espressamente che la Parte mutuataria non avrà diritto di cedere o trasferire alcuno dei propri diritti, benefici ed obblighi ai sensi del presente Contratto, salvo che per effetto legale conseguente ad operazioni di fusione o scissione preventivamente consentite dalla Banca.

**Art. 25 Illegalità**

Nel caso in cui, in qualsiasi momento, la Banca venga a conoscenza del fatto che la partecipazione della stessa al presente finanziamento o l'adempimento degli obblighi dalla stessa assunti ai sensi del presente contratto violano disposizioni di legge o di regolamento o provvedimenti di autorità amministrative o di controllo ad essa applicabili, ne darà pronta comunicazione alla Parte Mutuataria, fornendo precisa indicazione delle disposizioni relative alla suddetta illegalità.

A seguito della comunicazione di cui al paragrafo che precede, il finanziamento concesso con il presente contratto, laddove siano previsti altri utilizzi oltre quelli già eventualmente in essere, non potrà prevedere ulteriori erogazioni e la Parte Mutuataria dovrà rimborsare integralmente quanto già eventualmente utilizzato senza applicazione di alcuna penalità, entro il venticinquesimo giorno lavorativo bancario successivo al ricevimento della stessa comunicazione di cui sopra, ovvero, se precedente o successivo, l'ultimo giorno consentito dalle disposizioni di legge o di regolamento o provvedimenti di autorità amministrative o di controllo applicabili. La Parte Mutuataria dovrà comunicare per iscritto la data di rimborso alla Banca. In ogni caso, in presenza di operazioni a tempo determinato, la data di scadenza finale del presente finanziamento non potrà essere oltrepassata.

Rimane inteso che la Banca dovrà, in buona fede e senza aggravio di costi, adottare tutte le soluzioni ragionevolmente individuabili al fine di evitare l'applicazione della presente clausola.

## SOTTOSCRIZIONI

Se è/siete d'accordo con quanto sopra, La/Vi preghiamo di volerci restituire l'unita copia della presente da Lei/Voi sottoscritta, come da testo di seguito riportato, in segno di accettazione del contenuto della presente, delle relative clausole soggette a Sua/Vostra specifica approvazione e rendere, inoltre, le dichiarazioni pure di seguito previste.

Distinti saluti.

**BANCO BPM**



Spett.le  
**BANCO BPM**

VIA MARCO D'AGRATE, 68 20864 AGRATE BRIANZA MB

HO/ABBIAMO ricevuto la Vostra proposta dianzi riportata che di seguito sottoscrivo/sottoscriviamo in segno di integrale accettazione del contenuto della stessa.

Dichiaro/Dichiariamo:

- di essermi/ci avvalso/a/i del diritto di ottenere una copia del contratto idonea per la stipula ovvero uno schema di contratto e di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni forniteVi;
- di non essermi/ci avvalso/a/i del diritto di ottenere una copia del contratto idonea per la stipula ovvero uno schema di contratto e di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni forniteVi;

23/06/2023

VIA LECCO 11 - 20864 - AGRATE BRIANZA (MB)

Data

Indirizzo

Firma/e:

BENAGLIA MAURIZIO  
 Nato/a a AGRATE BRIANZA il 15/07/1953  
 Codice Fiscale BNGMRZ53L15A087D  
 NDG 023068942 - Amministratore  
 Società A.S.S.A.B. - partita iva 02546390960

\_\_\_\_\_  
 Data                      Luogo

Dichiaro/Dichiariamo di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, comma 2 cod.civ. - le seguenti clausole delle norme di cui alla riportata Vostra:

- Art. 8) *Interessi di mora;*
- Art. 9) *Rimborso del Finanziamento (nella parte in cui si dispone dell'addebito rate allo scoperto);*
- Art. 10) *Spese per il recupero del credito;*
- Art. 12) *Rimborso anticipato volontario;*
- Art. 14) *Vincolo solidale;*
- Art. 15) *Ulteriori obblighi della Parte Mutuataria;*
- Art. 16) *Eventi rilevanti;*
- Art. 17) *Decadenza dal beneficio del termine - Risoluzione del Contratto;*
- Art. 18) *Spese, imposte e oneri;*
- Art. 19) *Modifica unilaterale delle condizioni da parte della Banca;*
- Art. 20) *Elezione di domicilio, comunicazioni e prova delle scritture contabili (nella parte in cui si dispone in merito alla prova delle scritture contabili);*
- Art. 22) *Reclami - mezzi di tutela stragiudiziale - Mediazione finalizzata alla conciliazione - condizioni di procedibilità;*
- Art. 24) *Cessione dei diritti e degli obblighi derivanti dal Contratto;*
- Art. 25) *Illegalità.*

Firma/e:

BENAGLIA MAURIZIO  
 Nato/a a AGRATE BRIANZA il 15/07/1953  
 Codice Fiscale BNGMRZ53L15A087D  
 NDG 023068942 - Amministratore  
 Società A.S.S.A.B. - partita iva 02546390960

Dichiaro/Dichiariamo che ho/abbiamo ricevuto una copia del presente Contratto concluso tra lo scrivente/gli scriventi e la Banca, unitamente alla copia di tutti gli eventuali documenti allegati.

Firma/e:

BENAGLIA MAURIZIO  
 Nato/a a AGRATE BRIANZA il 15/07/1953  
 Codice Fiscale BNGMRZ53L15A087D  
 NDG 023068942 - Amministratore  
 Società A.S.S.A.B. - partita iva 02546390960